

**CODICE ETICO E DI CONDOTTA
DELL'ORGANISMO E DEI MEDIATORI ACCREDITATI
PRESSO L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELLA FONDAZIONE FORENSE DI MONZA
(approvato con delibera CDA 05.11.2024)**

Introduzione

Il Codice Etico e di Condotta dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza (d'ora innanzi semplicemente "Organismo") è una carta dei diritti e doveri tesa alla definizione delle regole etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Il Codice Etico e di Condotta (d'ora innanzi semplicemente "Codice Etico") pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamate ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso, fatte salve le fonti normative sovraordinate.

**SEZIONE I
REGOLE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO**

Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- Responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti e collaboratori), oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- Dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

Ed inoltre:

Uguaglianza

L'Organismo ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

Equità e diligenza

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'*imparzialità* e dell'*indipendenza*. L'Organismo nello svolgimento della sua attività si impegna, con i suoi mediatori, dipendenti e collaboratori, a perseguire il canone della *diligenza professionale*.

Linguaggio

L'Organismo, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

L'Organismo si impegna a pubblicare il presente Codice etico sul sito istituzionale di modo che sia a disposizione di mediatori, dipendenti e collaboratori e singoli utenti.

SEZIONE II REGOLE DI CONDOTTA DEI MEDIATORI

La presente Sezione del Codice Etico e di Condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità le relative norme.

Essere iscritti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza comporta l'accettazione in ogni sua parte dello Statuto, del Regolamento dell'Organismo, degli allegati allo stesso e del presente Codice Etico.

Ai fini del presente Codice Etico, per *Mediazione* si intende un'attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il Mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.

L'adesione al Codice Etico non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai Mediatori accreditati presso l'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza i principi fondamentali, che assicurino la corretta gestione delle procedure, secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera.

La procedura di mediazione gestita presso l'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il Mediatore dovrà, nella sua qualità di terzo neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto, facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco riconoscimento ed intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile, fatti salvi regole e principi dettati dalla normativa vigente ed in particolare, dal D. Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e dal D. 150/2023. I Mediatori accreditati presso l'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza operano in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Mediatori, l'iscrizione e la permanenza all'elenco dei Mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza.

L'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza può e deve verificare che i singoli Mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito elenco. I Mediatori devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Monza e di effettivo esercizio della professione non inferiore a cinque anni.

Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto della legge in generale, con obblighi dei Mediatori, incompatibilità e conflitti di interessi disciplinati all'art 21 del D. 150/2023.

1. Raccomandazioni preliminari

Il Mediatore deve, anzitutto, assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento; deve, altresì, sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura.

Il Mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà, riservatezza e speditezza.

Prima che la procedura abbia inizio, il Mediatore dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti per potersi adeguatamente preparare sull'oggetto della controversia.

2. Riservatezza e confidenzialità

Il Mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratterà confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non dovranno pertanto essere oggetto di divulgazione:

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti
- l'oggetto della procedura
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

Il Mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione
- la divulgazione è imposta dalla legge
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi
- ritiene di dover conferire con il Responsabile dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza, per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Le comunicazioni dovranno, comunque, essere strettamente confidenziali.

4. Imparzialità

Il Mediatore dovrà essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall'esercitare influenza a favore di una di esse.

Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del Mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), dovrà essere resa nota alle parti. In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sul fatto che il Mediatore possa continuare a gestirla.

5. Principio di volontarietà dell'accordo e di autodeterminazione delle parti

Il Mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall'influenzarle. Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura.

Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la Legge.

6. Obblighi e comportamento del Mediatore

In ogni caso al Mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare, ove richiesto e solo qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- e) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa;
- f) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- g) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
- h) non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- i) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza;
- l) tenere gli incontri di mediazione presso la sede dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza, salvo deroga per giustificati motivi e comunque previo accordo con le parti ed autorizzazione del Responsabile dell'Organismo.

L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del Mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense di Monza per l'eventuale sospensione dall'incarico di Mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Mediatore all'incarico a lui affidato o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione fissato, quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio comporta, previa comunicazione da parte della Fondazione Forense di Monza, la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10 e dal D. 150/2023, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della

Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza.

Il Mediatore ed eventuali suoi ausiliari dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Formazione ed aggiornamento Mediatori

I Mediatori dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza, per poter mantenere l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori accreditati, devono attenersi agli obblighi di formazione ed aggiornamento previsti nel D. 150/2023 e successivi aggiornamenti.

8. Polizza assicurativa

Il Mediatore, per poter mantenere l'iscrizione alle liste dell'Organismo dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa personale per la responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività di Mediatore con massimale di euro 500.000,00.